



18219/18

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SESTA SEZIONE CIVILE - 1

C4

Oggetto

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

- Dott. PIETRO CAMPANILE - Rel. Presidente -
- Dott. ROSA MARIA DI VIRGILIO - Consigliere -
- Dott. GIACINTO BISOGNI - Consigliere -
- Dott. MARIA ACIERNO - Consigliere -
- Dott. MARCO MARULLI - Consigliere -

\*PROCEDURA CIVILE (IN GENERE, SALVO ESECUZIONI)

Ud. 30/01/2018 - CC

R.G.N. 12268/2016

Acc. 18219  
Rep.

ha pronunciato la seguente

**ORDINANZA**

sul ricorso 12268-2016 proposto da:

BENEDETTO GIUSEPPA, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA G. ZANARDELLI n.36, presso lo studio dell'avvocato GIUSEPPE GIULIO ROMEO, rappresentata e difesa dall'avvocato GIUSEPPE BOMBINO;

**- ricorrente -**

**contro**

EMBRICE S.R.L. C.F. 03387520152, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA A. VESSELLA n.30, presso lo studio dell'avvocato PAOLO PUCCIONI, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato ALESSANDRO BELLOFIORE BRIOTTONE;

**- controricorrente-**

avverso la sentenza n. 4279/2015 della CORTE D'APPELLO di MILANO, depositata il 10/11/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 30/01/2018 dal Presidente Relatore Dott. PIETRO CAMPANILE.

1152  
18

Rilevato che:

la signora Giuseppa Benedetto propone ricorso nei confronti della società Embrice S.r.l. avverso la sentenza indicata in epigrafe, con la quale la Corte di appello di Milano ha confermato la decisione di primo grado, con la quale la ricorrente era stata condannata al pagamento della somma di 59.006,00;

in particolare, è stata disattesa la tesi della Benedetto fondata sulla inesistenza ovvero sulla nullità del giudizio di primo grado, celebratosi nella sua contumacia, osservandosi che, poiché la notifica era avvenuta in data 14 marzo 2014 nel Comune di Albate, dal quale la Benedetto si era allontanata, trasferendo la propria residenza anagrafica in Barzio nel novembre dell'anno precedente, non era stato neppure allegato che la predetta avesse effettuato, ai sensi dell'art. 31 disp. att. cod. civ. la doppia dichiarazione al Comune abbandonato e a quello dove intendeva fissare la nuova dimora abituale, così che la notifica in Albate, eseguita ai sensi dell'art. 140 cod. proc. civ., doveva ritenersi valida ai sensi dell'art. 44 cod. civ., non essendo il trasferimento opponibile ai terzi di buona fede;

vengono dedotti due motivi, illustrati da memoria, cui la società intimata resiste con controricorso.

Considerato che:

il Collegio ha disposto, in conformità al decreto del Primo Presidente in data 14 settembre 2016, la redazione della motivazione in forma semplificata;

il primo motivo, con il quale si deduce la violazione degli artt. 31 disp. att. cod. civ. e 44 cod. civ., è infondato, avendo la Corte territoriale correttamente applicato il principio, anche di recente ribadito da questa Corte, secondo cui ai fini della nullità della notifica non basta che il destinatario, il quale sostenga di aver trasferito la residenza in altro comune, produca una certificazione del comune di nuova residenza, dalla quale risulti l'iscrizione nei registri anagrafici di quel comune in data precedente a quella della notifica, atteso che, ai sensi dell'art. 44 cod. civ., comma 1 e art. 31 disp. att. cod. civ., il

trasferimento della residenza, per poter essere opposto ai terzi in buona fede, deve essere provato con la doppia dichiarazione fatta al comune che si abbandona ed a quello di nuova residenza e che, in base alle norme regolamentari sull'anagrafe della popolazione (del d.P.R. n. 136 del 1958, art. 16 e del d.P.R. n. 223 del 1989, art. 18), la cancellazione dall'anagrafe del comune di precedente iscrizione e l'iscrizione nell'anagrafe del comune di nuova residenza devono avere sempre la stessa decorrenza, che è quella della data della dichiarazione di trasferimento resa dall'interessato nel comune di nuova residenza, sicchè la suddetta certificazione anagrafica non fornisce la prova dell'avvenuta tempestiva dichiarazione al comune abbandonato (Cass., 21 settembre 2017, n. 21922; Cass., 30 luglio 2009, n. 17752);

il secondo mezzo, con il quale si deduce la violazione degli artt. 139 e 140 cod. proc. civ., in quanto fondato sulla conoscibilità del trasferimento in base alle argomentazioni esposte nel motivo già esaminato, rimane assorbito;


la terza censura, con la quale si denuncia la violazione dell'art. 148 cod. proc. civ., è inammissibile in quanto propone una questione nuova;

al rigetto del ricorso segue la condanna della Benedetto al pagamento delle spese, liquidate come in dispositivo.

P. Q. M.

Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese relative al presente giudizio di legittimità, liquidate in euro 3.100,00, di cui 100 per esborsi, oltre agli accessori di legge. Ai sensi dell'art. 13, comma 1 *quater* del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13.

Roma, 30 gennaio 2018

  
Il Presidente

DEPOSITATO IN CANCELLERIA

oggi,

11 LUG. 2018



Il Funzionario Giudiziario  
Cinzia DI PRIMA

*Cinzia Di Prima*